



**Dott. Emanuele Serina** 

GIOVEDÌ 12 GENNAIO 2023







CHI

SOCIETA DI PERSONE SOCIETA DI CAPITALI

**QUANDO** 

30 SETTEMBRE 2023 **COSA** 

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SS

COME

PAGAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA RIDUZIONE IMPOSTA DI REGISTRO





### I BENI AGEVOLATI

☐ Immobili Patrimonio di cui all'art. 90 del Tuir
☐ Immobili «merce», alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa
□ Immobili strumentali «per natura» non utilizzati direttamente nell'esercizio
dell'attività di impresa
☐ Aree edificabili
☐ Autoveicoli o mezzi aziendali diversi da quelli utilizzati direttamente nell'attività di
impresa

Unica esclusione definita dalla norma di fatto i beni immobili e mobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale





#### LE CONDIZIONI

L'assegnazione, cessione o trasformazione deve concludersi entro il 30 settembre 2023.

Tutti i soci beneficiari (siano essi persone fisiche o giuridiche, residenti o non) devono risultare dal libro soci o dalla visura camerale alla data del 30 settembre 2022. In alternativa devono essere iscritti entro il 30 gennaio 2023, in forza di un atto antecedente il 1 ottobre 2022.





### **LA TASSAZIONE**

**BASE IMPONIBILE** 

VALORE NORMALE

DEI BENI

ASSEGNATI O POSSEDUTI

ALL'ATTO DI TRASFORMAZIONE

COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO





### LA TASSAZIONE

### **ALIQUOTE**

8% da applicare alla base imponibile
 10,5% da applicare alla base imponibile per le società non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti (2020 – 2021 – 2022)
 13% da applicare alle riserve in sospensione di imposta eventualmente presenti e annullate per effetto dell'assegnazione o della trasformazione





### LA TASSAZIONE

**IL VALORE NORMALE (ex art. 9 Tuir)** 

Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti.

In alternativa, il valore di assegnazione può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione di moltiplicatori (determinati ai sensi dell'art. 52 131/86) all'ammontare delle rendite risultanti in catasto. (Valore Catastale)





#### LA TASSAZIONE

### IL VALORE FISCALMENTE RICONOSCIUTO

Valgono i criteri previsti dall'art. 110, comma 1, lettera b), del Tuir, norma secondo cui si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali, al netto degli ammortamenti fiscalmente dedotti. Per quanto invece riguarda i cd. "beni merce" (beni che in caso di cessione danno luogo a ricavi), ove non siano valutati dalla società in base al metodo del "costo specifico", il costo fiscalmente riconosciuto è determinato con criteri corrispondenti a quelli stabiliti per la determinazione del costo del venduto, facendo quindi riferimento ad una situazione di magazzino, relativa ai beni assegnati, redatta alla data di assegnazione.





### **IL PAGAMENTO**

30 SETTEMBRE 2023

60% DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

30 NOVEMBRE 2023

40% DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA





#### **GLI EFFETTI**

#### ASSEGNAZIONE DELLE RISERVE

Nell'ambito dell'assegnazione agevolata è possibile scegliere liberamente di utilizzare riserve di utili o di capitale, non dovendosi invece distribuire prioritariamente le prime. Nella circ. 37/2016 l'Agenzia delle Entrate ha affermato che è possibile utilizzare riserve in sospensione d'imposta solo dopo avere esaurito le altre riserve (di utili e di capitale) esistenti in bilancio.

In caso di distribuzione di riserve in sospensione di imposta l'importo distribuito sconterà l'imposta sostitutiva pari al 13%.





### **GLI EFFETTI**

Società	Riserve	Soci
Di capitali	Utili	Tassazione ordinaria sull'utile in natura pari al valore assegnato ridotto dell'imposta sostitutiva
	Capitale	Riduzione del costo fiscale della partecipazione. Se superiore, l'eccedenza viene tassata
Di persone	Utili	Riduzione del costo fiscale della partecipazione.
	Capitale	Riduzione del costo fiscale della partecipazione. Se superiore, l'eccedenza viene tassata





### **GLI EFFETTI**

#### **IMPOSTE INDIRETTE**

In caso di assegnazione di immobili ai soci, essendo di per sé operazione esente ai fini iva, la agevolazione consiste nel dimezzare le aliquote della imposta di registro:

- 4,5% per le assegnazioni aventi ad oggetto beni immobili in genere (in luogo del 9%);
   1% per le assegnazioni aventi ad oggetto case di abitazione nei casi in cui ricorrono le condizioni per godere delle agevolazioni prima casa (in luogo del 2%);
   7,5% per le assegnazioni aventi ad oggetto terreni agricoli (in luogo del 15%).
- □ 2% per le assegnazioni aventi ad oggetto fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attività commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione nonché aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati o come loro pertinenze (in luogo del 4%).





#### LA CESSIONE AGEVOLATA

Per le cessioni di immobili ai soci, "il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'art. 9 [...] o in alternativa ai sensi del primo periodo in base al valore catastale, n.d.a. è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori".

Se il corrispettivo è inferiore al valore normale, o al valore catastale per gli immobili, per la determinazione dell'imposta sostitutiva va comunque assunto il valore normale stesso (opzionalmente assunto, per gli immobili, sulla base del valore catastale).





#### LA TRASFORMAZIONE AGEVOLATA

La trasformazione in società semplice è possibile solo se le società hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni agevolati (tipicamente, si tratta delle società immobiliari di gestione).

Sulla differenza tra il valore normale dei beni "agevolati" e il loro costo fiscalmente riconosciuto è dovuta l'imposta sostitutiva dell'8% (10,5%, se la società è di comodo per due periodi d'imposta sugli ultimi tre); per i beni immobili è possibile utilizzare per la determinazione della base imponibile il valore catastale, in luogo del valore normale; se vi sono nel Patrimonio netto della società trasformata riserve in sospensione d'imposta, è dovuta l'ulteriore imposta sostitutiva del 13%.

Se la società detiene beni non agevolabili (es. impianti, attrezzature ecc.), le plusvalenze relative a tali beni sono assoggettate a tassazione ordinaria.